



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

Verbale di assemblea straordinaria n° 1/2026

Nella data 10/01/2026 alle ore 20.00, in via Grigna n. 11 a Monza, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione EgadiMa Milano E.T.S. in prima convocazione come previsto e regolamentato dallo statuto (art. 8). La convocazione è stata inviata agli associati in data 22/12/2025 (Allegato n.3), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) modifica dell'art. 1 dello Statuto (cambio sede da via Risorgimento n. 308 in Sesto San Giovanni a via Grigna n. 11 a Monza);

Attuale formulazione dell'art.1:

"L'Associazione ha sede nel Comune di Sesto San Giovanni in via Risorgimento n. 308.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto."

Formulazione proposta dell'art.1:

"L'Associazione ha sede nel Comune di Monza in via Grigna n. 11.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

2) modifica e integrazione dell'art. 2 dello Statuto (modifica in intestazione e integrazione, in calce, per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 6 del C.T.S.).

Si propone di modificare l'intestazione dell'art. 2 dall'attuale formulazione "Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali" alla seguente "Art. 2) Scopo, attività istituzionali e diverse".

Inoltre, in calce all'art. 2 si propone di aggiungere la seguente integrazione: "Sono consentite all'associazione le cessioni e le prestazioni coerenti con gli scopi statutari entro i limiti stabiliti dal D. Lgs.vo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle altre norme applicabili.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del C.T.S., a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale."

3) varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e sono stati messi a disposizione degli associati tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea il sig. Sante Abbinente che propone come segretaria verbalizzante la sig.ra Maria Diez Ibargoitia che accetta.

Sono presenti n. 3 associati su 4 iscritti di cui n. 3 in proprio e n. 0 per delega.

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dall'art. 8 dello statuto per la validità dell'assemblea straordinaria di prima convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

Si procede trattando i punti all'O.d.G.

1) modifica dell'art. 1 dello Statuto

Il presidente illustra ai presenti le opportunità legate al trasferimento della sede associativa nei locali di via Grigna n. 11 a Monza e i motivi che hanno portato alla necessità del cambio.

I presenti ritengono che si tratti di un cambio vantaggioso.

Dopo la lettura da parte del presidente della modifica proposta, si procede alla votazione della nuova formulazione dell'art. 1:

"L'Associazione ha sede nel Comune di Monza in via Grigna n. 11.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto."

La votazione si tiene con voto palese, si riportano di seguito i risultati:

Favorevoli 3

Contrari 0

Astenuti 0

2) modifica e integrazione dell'art. 2 dello Statuto (modifica in intestazione e integrazione, in calce, per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 6 del C.T.S.).

Il presidente espone ai presenti le opportunità legate allo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del C.T.S. e alla conseguente apertura della partita IVA. Illustra inoltre i contenuti dell'art. 79 del C.T.S.

Le associate Maria Diez Ibargoitia e Maiorano Angela chiedono delucidazioni sui seguenti aspetti: procedure e tempistiche dell'apertura partita di IVA e comunicazioni al R.U.N.T.S.

Il presidente fornisce le spiegazioni richieste e approfondisce i seguenti aspetti: deposito del nuovo statuto al RuntS e apertura della partita IVA. In circa un mese si ritiene di poter concludere l'iter.

Al termine della discussione, previa lettura delle modifiche proposte, il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione della nuova formulazione dell'art. 2 dello statuto associativo, così come di seguito riportato (si evidenziano in grassetto corsivo le modifiche e le integrazioni proposte):

"Art. 2) Scopo, attività istituzionali e diverse.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di

- Promuovere e sostenere l'attività artistica;
- promuovere, sostenere e tutelare il patrimonio artistico -culturale;
- incoraggiare lo sviluppo e la crescita della persona, favorendo una sua integrazione all'interno dei diversi contesti di appartenenza e stimolando le possibilità e le capacità di scelta autonoma e consapevole;
- promuovere le condizioni affinché si favorisca l'esistenza di una rete sociale, finalizzata al miglioramento della qualità della vita.

Può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attività: (art. 6 CTS - D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

- realizzare e promuovere progetti, incontri, dibattiti, presentazioni, conferenze, seminari, riunioni informative, azioni e campagne di sensibilizzazione, spettacoli, corsi e stages, workshop, di durata variabile, utili ai fini del raggiungimento degli scopi di promozione, sostegno e tutela dell'attività artistica, del patrimonio artistico-culturale nonché dello sviluppo della persona. Tali programmi sono rivolti all'individuo ed alla collettività, alle strutture pubbliche e private.

Tali programmi consentiranno la promozione delle competenze, l'aggiornamento e la formazione continua per operatori dei settori artistico-culturale, della formazione, istruzione e quanti altri non specificati, per il raggiungimento degli scopi di formazione, della promozione e della tutela dell'artista, della sua produzione, del patrimonio artistico culturale e per lo sviluppo della persona;

- promuovere e realizzare attività di studio e ricerca in ambito artistico-culturale finalizzate ad ampliare le competenze per la promozione, la tutela e la diffusione di opere d'arte, la valorizzazione e la promozione del patrimonio artistico-culturale nonché la formazione in ambito pedagogico per promuovere il benessere psico-fisico della persona e lo sviluppo attraverso la valorizzazione delle proprie specificità e della propria personalità;

- promuovere e realizzare attività di redazione, pubblicazione e diffusione di opere ed articoli divulgativi e scientifico-culturali, attraverso i principali mezzi di comunicazione propri o in collaborazione, che concorrano a informare e promuovere la materia artistico-culturale e lo sviluppo dell'individuo;

- promuovere, organizzare e realizzare visite guidate e viaggi a scopo artistico, culturale, formativo e divulgativo finalizzati agli scopi associativi;

- svolgere attività di promozione e diffusione di opere d'arte per il conseguimento delle finalità sociali;

- collaborare con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati con analoghe finalità.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Sono consentite all'associazione le cessioni e le prestazioni coerenti con gli scopi statutari entro i limiti stabiliti dal D. Lgs.vo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle altre norme applicabili.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del C.T.S., a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Dopo una breve discussione il Presidente dichiara aperta la votazione che si tiene con voto palese, si riportano di seguito i risultati:

Favorevoli 3

Contrari 0

Astenuti 0

Si conferisce mandato al Presidente di provvedere alla registrazione dello statuto, unitamente al presente verbale presso l'Agenzia delle Entrate, di richiedere l'apertura della Partita IVA e di dare comunicazione agli Uffici R.U.N.T.S. delle modifiche statutarie depositando il nuovo Statuto nei tempi previsti e dandone comunicazione a tutti gli enti interessati. Il mandato comprende qualsiasi altra attività necessaria a rendere effettive le modifiche e a rispettare gli obblighi di legge.

3) Varie e eventuali.

Non risultano altri argomenti da discutere.

Il Presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 21.30 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente alla segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretario

Mme Don Hysp

Presidente

Inte Mente

Agenzia Entrate  **UFFICIO TERRITORIALE DI DESIO**
Registrato il presente atto il 19-01-26
al n° 44 Mod. 3 con esatte
€ DUECENTO / 00

Liquidazione
Reg. € 200,00

Totale

€ 200,00

Su delega del Direttore Provinciale

IL FUNZIONARIO

Gaetano Femia



ALLEGATO n° 1

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
19/01/2006

FOGHO RILEVAZIONE PRESENZE

Sante Altomonte
Maurizio Improbato
Michele



STATUTO
dell'Associazione "EGADIMA MILANO ETS",

Art. 1) Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Monza in via Grigna n. 11.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2) Scopo, attività istituzionali e diverse.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale (art. 5 CTS - D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117):

- Promuovere e sostenere l'attività artistica;
- promuovere, sostenere e tutelare il patrimonio artistico -culturale;
- incoraggiare lo sviluppo e la crescita della persona, favorendo una sua integrazione all'interno dei diversi contesti di appartenenza e stimolando le possibilità e le capacità di scelta autonoma e consapevole;
- promuovere le condizioni affinché si favorisca l'esistenza di una rete sociale, finalizzata al miglioramento della qualità della vita.

Può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attività: (art. 6 CTS - D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

- realizzare e promuovere progetti, incontri, dibattiti, presentazioni, conferenze, seminari, riunioni informative, azioni e campagne di sensibilizzazione, spettacoli, corsi e stages, workshop, di durata variabile, utili ai fini del raggiungimento degli scopi di promozione, sostegno e tutela dell'attività artistica, del patrimonio artistico-culturale nonché dello sviluppo della persona. Tali programmi sono rivolti all'individuo ed alla collettività, alle strutture pubbliche e private.

Tali programmi consentiranno la promozione delle competenze, l'aggiornamento e la formazione continua per operatori dei settori artistico-culturale, della formazione, istruzione e quanti altri non specificati, per il raggiungimento degli scopi di formazione, della promozione e della tutela dell'artista, della sua produzione, del patrimonio artistico culturale e per lo sviluppo della persona;

- promuovere e realizzare attività di studio e ricerca in ambito artistico-culturale finalizzate ad ampliare le competenze per la promozione, la tutela e la diffusione di opere d'arte, la valorizzazione e la promozione del patrimonio artistico-culturale nonché la formazione in ambito pedagogico per promuovere il benessere psico-fisico della persona e lo sviluppo attraverso la valorizzazione delle proprie specificità e della propria personalità;

- promuovere e realizzare attività di redazione, pubblicazione e diffusione di opere ed articoli divulgativi e scientifico-culturali, attraverso i principali mezzi di comunicazione propri o in collaborazione, che concorrano a informare e promuovere la materia artistico-culturale e lo sviluppo dell'individuo;

- promuovere, organizzare e realizzare visite guidate e viaggi a scopo artistico, culturale, formativo e divulgativo finalizzati agli scopi associativi;

- svolgere attività di promozione e diffusione di opere d'arte per il conseguimento delle finalità sociali;

- collaborare con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati con analoghe finalità.

L'Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Sono consentite all'associazione le cessioni e le prestazioni coerenti con gli scopi statutari entro i limiti stabiliti dal D. Lgs.vo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle altre norme applicabili.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del C.T.S., a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Art. 3) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 4) Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 5) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni

dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

L'associato può essere escluso in caso di mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 6 mesi.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 7) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Art. 8) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, anche affisso presso la sede dell'associazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti [*disposizione derogabile negli enti senza personalità giuridica, ricordando comunque che le associazioni ETS devono essere connotate da una struttura democratica ex artt. 2, comma 1, lett. a); 4, comma 1, lett. d); 5, comma 1, lett. a); della legge delega n. 106/2016, richiamati dagli artt. 25, comma 2, e 41, comma 7, CTS*].

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei

Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Ove uno o più amministratori venissero meno, indipendentemente dalla presenza di altri membri nominati ai sensi dell'art. 26, comma 5, agli amministratori cessati subentrano i primi tra coloro che sono risultati "non eletti" in occasione delle procedure di nomina dell'organo, purché nell'ordine di preferenza da esse risultante. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo non fosse possibile la sostituzione con i "non eletti", l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita al fine di provvedere alla sostituzione (in conformità alla Nota di chiarimento del Ministero del lavoro n. 18244 del 30/11/2021). La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si

a) che sia consentito al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

Il legale rappresentante risponde nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 10) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 11) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di

Art. 12 Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Art. 14) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni e suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

(Se l'attività principale o esclusiva ha natura commerciale, cfr. art. 13, commi 4-

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Percorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art. 15 Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore. (Cfr. art. 9 CTS.)

Monza, 10/01/2026

Il legale rappresentante

(per gli adempimenti di legge)

Sante Alimento



GLI ASSOCIATI

Sante Alimento
Monza Angelo
Man. H. H. H.



**CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE "EgadiMa Milano E.T.S."**

Monza, 22/12/2025

Numero convocazione: 5/2025

Oggetto: modifiche e integrazioni dello Statuto per cambio sede e svolgimento attività diverse (art. 6 C.T.S.).

Premessa: venendo meno la disponibilità dei locali nei quali è attualmente stabilita la sede dell'associazione, si rende necessario cambiare la sede associativa in altro luogo. Il Consiglio Direttivo propone di trasferire la sede in Via Grigna n. 11 a Monza. Trattandosi di trasferimento in altro comune è necessaria la modifica dell'art. 1 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo propone di svolgere le attività diverse di cui all'art. 6 del C.T.S., per questo motivo va modificata l'intestazione dell'art. 3 dello Statuto e va effettuata, in calce allo stesso articolo l'integrazione che troverete evidenziata in grassetto corsivo.

Tanto premesso, i Signori associati sono convocati, nel rispetto dei termini e delle modalità disciplinate dall'art. 8 dello Statuto, in assemblea straordinaria che si terrà in prima convocazione in via Grigna n. 11 a Monza alle ore 20.00, il giorno 10/01/2026 e in seconda convocazione in via Grigna n. 11 alle ore 21.00, il giorno 11/01/2026, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) modifica dell'art. 1 dello Statuto (cambio sede da via Risorgimento n. 308 in Sesto San Giovanni a via Grigna n. 11 a Monza);

Attuale formulazione dell'art.1:

"L'Associazione ha sede nel Comune di Sesto San Giovanni in via Risorgimento n. 308.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto."

Formulazione proposta dell'art.1:

"L'Associazione ha sede nel Comune di Monza in via Grigna n. 11.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto."

2) modifica e integrazione dell'art. 2 dello Statuto (modifica in intestazione e integrazione, in calce, per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 6 del C.T.S.):

Si propone di modificare l'intestazione dell'art. 2 dall'attuale formulazione "Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali" alla seguente "Art. 2) Scopo, attività istituzionali e **diverse**".

Inoltre, in calce all'art. 2 si propone di aggiungere la seguente integrazione:

"Sono consentite all'associazione le cessioni e le prestazioni coerenti con gli scopi statutari entro i limiti stabiliti dal D. Lgs.vo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle altre norme applicabili.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del C.T.S., a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale."

3) varie ed eventuali.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 8 lett. D) hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 8 lett. E) dello statuto, per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Si allegano:

- Statuto attualmente in vigore con evidenza nei commenti delle modifiche e delle integrazioni proposte;
- Statuto con le modifiche proposte evidenziate in giallo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Luigi Alente

Io sottoscritto Socio..... delego a rappresentarmi il Socio
Sig.....e dichiaro di approvare anticipatamente senza alcuna riserva il suo operato.

Data.....

Firma